

Deliberazione 17 novembre 2011 - EEN 11/11

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 ottobre 2011, EEN 9/11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. n. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera b);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto ministeriale gas);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11 della Legge n. 99/09;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03) e in particolare l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2009, GOP 26/09;

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11, (di seguito: deliberazione EEN 9/11) e in particolare l’Allegato A (di seguito: Linee guida);
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità 1 dicembre 2006, n. 1/06;
- i rapporti di valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui al presente provvedimento, predisposti dall’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito: l’Enea) e trasmessi dalla stessa Enea al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 4/06, utilizzando il sistema informativo predisposto dall’Autorità a tale scopo e, in particolare, visti gli esiti dell’attività istruttoria proposti dall’Enea.

Considerato che:

- l’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell’efficienza negli usi finali, attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l’articolo 5, comma 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell’efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica;
- l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l’articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati, quelli in corso e i provvedimenti emanati dall’Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, continui ad applicarsi la vigente regolazione;
- l’articolo 6, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 103/03 nonché l’articolo 6, comma 1, delle Linee guida dispongono che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi, in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto, unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi;
- l’articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), dell’Allegato A alla deliberazione n. 103/03 nonché l’articolo 6, comma 2, lettera da a) a g), delle Linee guida indicano le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura, di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 dei medesimi articoli, pubblicata dall’Autorità sul proprio sito internet www.autorita.energia.it;

- sulla base di quanto disposto dalle Linee guida, i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato;
- l'articolo 6, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 103/03 nonché l'articolo 6, comma 4, delle Linee guida prevedono che, trascorsi i termini di cui al medesimo comma, le proposte di progetto e di programma di misura si intendono approvate.

Considerato inoltre che:

- in data 1 febbraio 2011 (prot. Enea n. 6218 del 2 febbraio 2011) la società Consul System S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T037, in data 15 marzo 2011 (prot. Enea n. 16299 del 19 marzo 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T037_rev1 e in data 22 giugno 2011 (prot. Enea n. 36144 del 22 giugno 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T037_rev2, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T037_rev3, trasmessa in data 29 luglio 2011 (prot. Autorità n. 43817 del 29 luglio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea e dell'Autorità;
- in data 8 febbraio 2011 (prot. Enea n. 7285 del 9 febbraio 2011) la società Assoutility S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001 e in data 19 aprile 2011 (prot. Enea n. 23170 del 20 aprile 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T001_rev2, trasmessa in data 20 luglio 2011 (prot. Enea n. 42115 del 21 luglio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 11 aprile 2011 (prot. Enea n. 22434 del 18 aprile 2011) la società General Impianti S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T006 e in data 22 giugno 2011 (prot. Enea n. 36642 del 24 giugno 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T006_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T006_rev2, trasmessa in data 20 luglio 2011 (prot. Enea n. 42722 del 25 luglio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea e integrata dalla comunicazione della società in data 20 settembre 2011 (prot. Enea n. 50065 del 22 settembre 2011);
- in data 19 aprile 2011 (prot. Enea n. 23651 del 22 aprile 2011) la società I.D.E.A. S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T006, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T006_rev1, trasmessa in data 5 luglio 2011 (prot. Enea n. 39024 del 5 luglio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 13 giugno 2011 (prot. Enea n. 34210 del 14 giugno 2011) la società Tecno S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T008, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T008_rev1, trasmessa in data 5 agosto 2011 (prot. Enea n. 45526 del 25

agosto 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea e integrata dalle comunicazioni della società in data 30 agosto 2011 (prot. Enea n. 46151 del 1 settembre 2011) e in data 6 settembre 2011 (prot. Enea n. 47056 del 7 settembre 2011);

- in data 16 giugno 2011 (prot. Enea n. 35124 del 17 giugno 2011) la società CSE S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T062, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T062_rev1, trasmessa in data 21 luglio 2011 (prot. Enea n. 42723 del 25 luglio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 17 giugno 2011 (prot. Enea n. 35495 del 20 giugno 2011) la società Cabot Italiana S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001 e in data 27 luglio 2011 (prot. Enea n. 43815 del 29 luglio 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T001_rev2, trasmessa in data 19 settembre 2011 (prot. Enea n. 50076 del 22 settembre 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;
- in data 1° luglio 2011 (prot. Enea n. 39800 del 11 luglio 2011) la società Olimpias S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T001, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T001_rev1, trasmessa in data 4 agosto 2011 (prot. Enea n. 45521 del 4 agosto 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 13 luglio 2011 (prot. Enea n. 45927 del 15 luglio 2011) la società E.S.Co Torino S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T004, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T004_rev1, trasmessa in data 3 agosto 2011 (prot. Enea n. 45520 del 25 agosto 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 18 luglio 2011 (prot. Enea n. 41270 del 18 luglio 2011) la società Consul System S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T045, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T045_rev1, trasmessa in data 14 settembre 2011 (prot. Enea n. 49114 del 19 settembre 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 19 luglio 2011 (prot. Enea n. 42082 del 21 luglio 2011) la società Energhe S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 11T007;
- con nota in data 27 luglio 2011 (prot. Enea n. 43334) gli uffici dell'Enea hanno comunicato alla società Energhe S.p.A. che la proposta di cui al precedente alinea non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità di anticipare l'inizio del periodo di rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti, di rivedere quanto proposto in merito alle condizioni pre-installazione, in considerazione delle mutate curve di carico e degli incrementi sia di energia elettrica

che di energia termica da parte del sito produttivo che devono essere assicurati dall'impianto di cogenerazione oggetto della proposta, e quindi di prevedere come baseline di riferimento le condizioni di funzionamento di un altro impianto di cogenerazione ivi già installato, di modificare di conseguenza l'algoritmo di valutazione per il calcolo dei risparmi e la valutazione dell'addizionalità, di integrare le modalità di conservazione della documentazione rilevante;

- con comunicazione in data 22 agosto 2011 (prot. Enea n. 46149 del 1 settembre 2011) la società Energhe S.p.A. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 11T007_rev1) che non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 11T007_rev1 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle nuove Linee Guida; in particolare: la società Energhe S.p.A. non ha proposto un programma di misura dei consumi energetici degli apparecchi installati e un algoritmo di calcolo dei risparmi energetici conseguiti adeguati a soddisfare i requisiti minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), delle nuove Linee guida, ossia idonei a determinare il risparmio energetico conseguito tramite confronto omogeneo tra consumi ex-ante ed ex-post; in particolare la società non ha previsto un algoritmo di calcolo che consenta di determinare il risparmio energetico tramite confronto con un altro impianto cogenerativo già installato presso il sito produttivo oggetto dell'intervento, in considerazione dal fatto che sia l'energia elettrica che l'energia termica fornite dal nuovo impianto di cogenerazione rispondono a ulteriori nuove esigenze da parte del cliente finale, ma ha proposto invece di considerare come totalmente addizionali i risparmi conseguiti rispetto alla produzione separata di energia termica ed elettrica;
- in data 25 luglio 2011 (prot. Enea n. 42788 del 25 luglio 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T071;
- in data 29 luglio 2011 (prot. Enea n. 45502 del 25 agosto 2011) la società Consul System S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T048, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T048_rev1, trasmessa in data 1 ottobre 2011 (prot. Enea n. 53943 del 10 ottobre 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 4 agosto 2011 (prot. Enea n. 46133 del 1 settembre 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T074;
- in data 5 agosto 2011 (prot. Enea n. 46153 del 1 settembre 2011) la società Co-Ver Power Technology S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T004;
- in data 30 agosto 2011 (prot. Enea n. 46162 del 1 settembre 2011) la società Fedabo S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T008 e integrata dalla comunicazione della società in data 21 settembre 2011 (prot. Enea n. 50336 del 23 settembre 2011);
- in data 9 settembre 2011 (prot. Enea n. 47938 del 12 settembre 2011) la società AB Energy S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T024;

- in data 15 settembre 2011 (prot. Enea n. 49132 del 19 settembre 2011) la società Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 11T015;
- in data 22 settembre 2011 (prot. Enea n. 51512 del 29 settembre 2011) la società Beghelli Servizi S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T044;
- le proposte di progetti e di programma di misura di cui ai precedenti alinea sono state presentate ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 103/03, prima dell'entrata in vigore delle Linee guida, e pertanto:
 - non risulta applicabile la deroga prevista dal punto 3 della deliberazione EEN 9/11 e quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, delle Linee guida;
 - nelle richieste di verifica e certificazione dei risparmi relative a tali proposte dovranno essere indicati, ai fini di cui al punto 5, lettera a), della deliberazione EEN 9/11, la categoria di intervento, il valore di vita tecnica e il corrispondente valore del coefficiente di durabilità di cui rispettivamente alla Tabella 2, all'articolo 1 e all'articolo 7 delle Linee guida;
- nella fase istruttoria dei procedimenti sono stati acquisiti elementi per valutare la conformità alle Linee guida delle proposte di progetto e di programma di misura di cui ai precedenti alinea.

Ritenuto che sia necessario:

- approvare le proposte di progetto e di programma di misura che, sulla base dell'attività istruttoria e dei rapporti di valutazione predisposti dall'Enea, risultano conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- non approvare la proposta di progetto e di programma di misura che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Autorità e dall'Enea e del rapporto di valutazione predisposto da quest'ultima, risulta non conforme ai criteri e ai requisiti stabiliti dalle Linee guida

DELIBERA

1. di approvare le proposte di progetto e di programma di misura (di seguito: proposte) di seguito elencate:
 - proposta presentata dalla società Consul System S.r.l. (codice proposta 11T037_rev3);
 - proposta presentata dalla società Assoutility S.r.l. (codice proposta 11T001_rev2);
 - proposta presentata dalla società General Impianti S.r.l. (codice proposta 11T006_rev2) come modificata dalla comunicazione della società in data 20 settembre 2011 (prot. Enea n. 50065 del 22 settembre 2011);
 - proposta presentata dalla società I.D.E.A S.r.l. (codice proposta 11T006_rev1);
 - proposta presentata dalla società Tecno S.r.l. (codice proposta 11T008_rev1) come modificata dalle comunicazioni della società in data 30 agosto 2011 (prot. Enea n. 46151 del 1 settembre 2011) e in data 6 settembre 2011 (prot. Enea n. 47056 del 7 settembre 2011);

- proposta presentata dalla società CSE S.r.l. (codice proposta 11T062_rev1);
 - proposta presentata dalla società Cabot Italiana S.p.A. (codice proposta 11T001_rev2);
 - proposta presentata dalla società Olimpias S.p.A. (codice proposta 11T001_rev1);
 - proposta presentata dalla società E.S.Co Torino S.r.l. (codice proposta 11T004_rev1);
 - proposta presentata dalla società Consul System S.r.l. (codice proposta 11T045_rev1);
 - proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T071);
 - proposta presentata dalla società Consul System S.r.l. (codice proposta 11T048_rev1);
 - proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T074);
 - proposta presentata dalla società Co-Ver Power Technology S.r.l. (codice proposta 11T004);
 - proposta presentata dalla società Fedabo S.r.l. (codice proposta 11T008) come modificata dalla comunicazione della società in data 21 settembre 2011 (prot. Enea n. 50336 del 23 settembre 2011);
 - proposta presentata dalla società AB Energy S.r.l. (codice proposta 11T024);
 - proposta presentata dalla società Polo Tecnologico per l'Energia S.r.l. (codice proposta 11T015);
 - proposta presentata dalla società Beghelli Servizi S.r.l. (codice proposta 11T044);
2. di non approvare la proposta presentata dalla società Energhe S.p.A. (codice proposta 11T007_rev1);
 3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società indicata al punto 2;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, dandone informazione alle società indicate al punto 1.

17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni